

**REPUBBLICA ITALIANA***IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

Il Tribunale civile di Foggia, in composizione monocratica e nella persona del giudice,
dott. M. Angela Marchesiello
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in secondo grado, iscritta al N. 2977 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2012 e riservata per la decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del
17/12/2015

T R A

██████████ domiciliato in Foggia presso lo studio dell'avv. ██████████
██████████ che lo rappresenta in giudizio per mandato a margine della comparsa di costituzione
in primo grado di nuovo difensore del 10/01/2012 *Appellante*

E

TISCALI ITALIA S.p.A., elettivamente domiciliata in San Giovanni R. presso lo studio
dell'██████████ e rappresentata in giudizio dall'avv. ██████████ che la
rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
Appellata

Oggetto: appello avverso sentenza del G.d.P. in tema di accertamento negativo del credito
e risarcimento danni da inadempimento contrattuale

Conclusioni

All'udienza del 17/12/2015, i procuratori delle parti concludono come da verbale, riportandosi integralmente ai rispettivi atti.

**CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO
della DECISIONE**

Il [REDACTED] ha tempestivamente impugnato la sentenza n. 94/12 pronunciata il 18/01/2012, con cui il Giudice di Pace di Foggia, in parziale accoglimento della domanda da lui avanzata, ha condannato la Tiscali Italia S.p.A. al pagamento in suo favore della somma di € 118,68 a titolo di indennizzo da mancata disattivazione, a seguito di disdetta, del servizio di telefonia fissa ed internet, dichiarato dovuto da parte di esso attore il pagamento delle fatture insolute antecedenti alla disdetta del 14/11/2008 e compensato tra le parti le spese di lite.

Di tale sentenza l'appellante ha chiesto la parziale riforma, assumendo che il primo giudice, nel limitare il suo diritto al ristoro dei danni da inadempimento contrattuale e nel dichiarare dovuto il pagamento delle fatture precedenti alla (seconda) disdetta inviata il 14/11/2008, avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, contraddittoriamente motivato su punti decisivi della controversia e pronunciato *ultra petita*.

L'appellata, nel costituirsi anche in questa fase, si è opposta al gravame in quanto inammissibile poiché ripetitivo delle difese già esposte in prime cure e comunque infondato nel merito.

Acquisito il fascicolo di 1° grado ed esaurita l'attività prevista dall'art. 350 c.p.c., all'udienza del 17/12/2015 la causa è stata introitata a sentenza, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.



L'appello è fondato e va accolto.

Priva di pregio è innanzitutto l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c.

Sul punto, è sufficiente osservare che “il principio della necessaria specificità dei motivi di appello – previsto dall'art. 342, co. 1 c.p.c. nella formulazione (applicabile *ratione temporis* alla specie, ndr) anteriore alla novella operata dall'art. 54 D.L. 22/06/2012 n. 83, conv. in L. 7/08/2012 n. 134 – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano anche indicate, oltre ai punti e ai capi formulati e seppur in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (sic Cass. 2013/n. 6978).

Nel caso di specie, è evidente che l'atto di appello non si limita solo ad illustrare e ripercorrere le tesi giuridiche già esposte in primo grado, ma contiene delle chiare censure all'operato del primo giudice che non avrebbe considerato la validità e l'efficacia già della prima disdetta inviata il 17/12/2007 ed erroneamente ritenuto, in contrasto con la documentazione in atti, che l'effettiva liberazione della linea telefonica sarebbe avvenuta solo in data 11/11/2010 e non il 21/01/2009.

Nel merito, tali censure sono fondate e conducono all'invocata riforma parziale dell'impugnata sentenza.

Con difese apodittiche e ripetitive non supportate da alcunchè, la Tiscali ha sempre sostenuto sin dal primo grado che la disdetta “regolarmente inviata” fosse solo quella del



14/11/2008, perché la prima racc. del 17/12/2007 non risultava corredata del documento di identità del ██████████

E' tuttavia evidente che, a fronte della pacifica ricezione già della prima disdetta, era onere dell'eccepiente Tiscali dimostrare che la stessa non fosse efficace a termini di condizioni contrattuali che -come riconosciuto dallo stesso primo giudice- non sono mai state tuttavia prodotte agli atti.

Senza considerare che, anche a voler seguire la tesi della Tiscali ritenendo dunque che il documento di riconoscimento fosse requisito essenziale per la lavorazione della richiesta di cessazione del servizio, l'onere di buona fede e correttezza cui deve ispirarsi lo svolgimento di ogni rapporto contrattuale avrebbe, in ogni caso, imposto all'odierna appellata di chiedere eventualmente l'integrazione della disdetta con l'invio del documento ritenuto mancante e non di rimanere totalmente inerte di fronte alla chiara volontà di recesso già manifestata dall'utente.

La documentazione allegata agli atti dimostra, del resto, che, proprio in relazione alla pratica commerciale scorretta consistita nell'aver impedito o comunque ritardato l'esercizio del diritto di recesso ed ostacolato la volontà di alcuni consumatori di migrare verso altri operatori, la Tiscali è stata sanzionata, nel periodo in cui si inseriscono i fatti di causa, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) con provvedimento in atti n. 20349 del 3/09/2009.

Alla stregua della mancata prova dell'eccezione formulata dalla convenuta, era dunque dal 45° giorno successivo alla data del 17/12/2008 che andava fatta decorrere l'inadempienza della Tiscali nell'operare la tempestiva cessazione del servizio.

Parimenti erronea è anche la data finale utilizzata dal primo giudice ai fini del computo dell'indennizzo spettante all'attore per tale inadempienza, nonché ai fini dell'individuazione delle fatture da ritenersi emesse in vigenza di rapporto.



Il G.d.P. ha ritenuto che l'effettiva liberazione della linea telefonica sarebbe avvenuta in data 21/01/2009, così come sostenuto dalla Tiscali nella nota a sua firma del 19/01/2011.

In realtà, tale tesi, oltre che non provata, è contraddetta a livello documentale 1) dalla comunicazione del 30/04/2009 con cui, ancora a quella data, la Tiscali sollecitava il mancato pagamento delle fatture emesse dal 6/12/2007 in poi, minacciando la sospensione del servizio e la cessazione dell'utenza entro 30 gg.; 2) dalla missiva legale inviata nell'interesse dell'attore il 23/09/2010, con cui ancora una volta si richiedeva "l'immediata liberazione della linea telefonica" e, soprattutto, 3) dalla bolletta Telecom allegata sub n. 11 al fascicolo di parte appellante, che dimostra come solo a partire dal 11/11/2010 l'istante sia di fatto riuscito a riottenere la disponibilità del proprio numero telefonico di utenza fissa, migrando verso altro operatore (documenti, questi, nel loro insieme affatto considerati in prime cure).

Da tanto consegue innanzitutto che l'indennizzo spettante [REDACTED] deve essere ricalcolato per il più lungo periodo di n. 955 gg. (17/12/2007 + 45 gg. = 1°/02/2008-11/11/2010), per un totale già liquidato all'attualità di € 4.927,80 (955 x € 5,16 *pro die* ex art. 3.4 Carta dei Servizi Tiscali, in atti), comunque contenuto entro i limiti della competenza per valore del G.d.P. adito in prime cure.

Consegue altresì che, fermo il pacifico storno della sola fattura n. 84962836 del 2/12/2008, va accolta anche la domanda attorea di accertamento negativo dell'esistenza del debito recato dalle fatture insolute del 6/12/2007, 29/02/2008, 18/04/2008, 9/06/2008, 8/08/2008 e 6/10/2008, in quanto emesse tutte in epoca successiva alla disdetta operata il 17/12/2007.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo (per il presente grado di appello, ai sensi del D.M. 10/03/2014 n. 55, essendosi l'attività difensiva conclusa in epoca successiva alla data - 3/04/2014- della sua entrata in vigore; per il primo grado, ai sensi del D.M. 2004/n. 127,



posto che la sentenza risulta pronunciata in data 18/01/2012 e dunque in data anteriore all'abrogazione delle tariffe forensi da parte del d.l. 24/01/2012 n. 1, conv. in L. 24/03/2012 n. 27).

P.Q.M.

il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione spedito per la notifica il 12/07/2012 da S. [REDACTED] [REDACTED] nei confronti della TISCALI ITALIA S.p.A., avverso la sentenza n. 94/12 pronunciata il 18/01/2012 dal Giudice di Pace di Foggia, nella causa iscritta al N. 2977/2012 R.G., uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Tiscali Italia S.p.A. al pagamento, in favore dell'appellante, di un indennizzo pari alla complessiva somma, già liquidata all'attualità, di € 4.927,80= e dichiara non dovuto il pagamento delle fatture del 6/12/2007, 29/02/2008, 18/04/2008, 9/06/2008, 8/08/2008 e 6/10/2008, successive alla disdetta del 17/12/2007;
2. condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del suo procuratore [REDACTED] liquidandole, per il primo grado, i [REDACTED] rimborso forfetario per spese generali al 12,50%, Iva e Cpa come per legge; per il presente grado di appello, in [REDACTED] per compenso professionale, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Foggia l'8 aprile 2016

Il Giudice – M. Angela Marchesiello



